

Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Consiglio dei Ministri della Repubblica
d'Albania

Premesso che

- consapevoli dei legami di amicizia esistenti, i due Paesi intendono rafforzare tali relazioni su una base di uguaglianza ed interesse reciproco, anche attraverso l'ampliamento e l'intensificazione delle attività di cooperazione allo sviluppo;
- entrambi i Governi intendono realizzare attività di cooperazione conformi alle strategie di sviluppo del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania e coerenti con le linee guida e con la programmazione del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito, Cooperazione Italiana);

Tutto ciò premesso, i Governi concordano quanto segue.

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo ed ambito di applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro di Cooperazione (di seguito, "Accordo") indica i termini e le condizioni secondo i quali il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad assistere il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania, attraverso la Cooperazione Italiana e gli Enti Esecutori delle iniziative dalla stessa finanziate.
2. L'Accordo si applica a tutte le attività di sostegno prestate dalla Cooperazione Italiana, ivi incluse quelle regolate da Accordi di Progetto o da altre intese tra le Parti finalizzate a disciplinare in tutto o in parte specifici progetti.

Articolo 2 Autorità competenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo e degli specifici Accordi di Progetto, il Ministero delle Finanze della Repubblica d'Albania ed il Dipartimento per il

Coordinamento delle Strategie e dei Donatori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania rappresenteranno il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania. Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE/DGCS), anche per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tirana e/o dell'Ufficio di cui al successivo articolo 11, rappresenterà il Governo della Repubblica Italiana. Di seguito i predetti soggetti saranno congiuntamente denominati "Parti" o singolarmente "Parte".

Articolo 3 Obiettivi e principi generali di cooperazione

1. Le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive legislazioni interne, programmi e progetti comuni di cooperazione allo sviluppo.
2. Le Parti si impegnano ad incentrare l'attività di cooperazione allo sviluppo sui principi sanciti dalla Dichiarazione di Parigi sull'Efficacia degli Aiuti e ad intraprendere azioni tese alla realizzazione dei principi di *ownership*, allineamento, armonizzazione, gestione dei risultati e responsabilità reciproca.

Titolo II – Esecuzione dei progetti

Articolo 4 Modalità di identificazione dei programmi e dei progetti

1. Le iniziative della Cooperazione Italiana in Albania sono avviate a seguito di una richiesta scritta presentata dal Ministero delle Finanze della Repubblica d'Albania. Detta richiesta e' basata su di una previa proposta inoltrata dal Dipartimento per il Coordinamento delle Strategie e dei Donatori al Ministero delle Finanze stesso. La Cooperazione Italiana valuta ogni iniziativa in base alle proprie procedure e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2. Le singole iniziative si uniformano alle linee guida indicate nel Programma Paese concordato mediante un Protocollo di Cooperazione tra le Parti (di seguito denominato "Protocollo di Cooperazione"). Il Protocollo di Cooperazione rappresenta il punto di riferimento per identificare, predisporre e valutare ciascun progetto di sviluppo.
3. Ciascun progetto è regolato da uno specifico Accordo di progetto e, se necessario, da una Convenzione Finanziaria, che indicano nel dettaglio diritti ed obblighi specifici di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del progetto stesso.
4. Salvo diversa espressa previsione dell'Accordo di progetto, le modalità di scelta dei fornitori di beni, servizi e lavori sono regolati dalle norme sul *procurement* previste dalla Commissione Europea per gli aiuti ai paesi terzi. Tutti i documenti relativi al progetto indicano espressamente la normativa applicabile.

Articolo 5 Ente Esecutore

1. Ciascuna Parte, nel proprio ambito, può designare qualunque autorità governativa o qualunque altra organizzazione quale Ente Esecutore responsabile dell'attuazione delle iniziative di cooperazione di cui al presente Accordo, secondo i termini e le condizioni concordate tra le Parti stesse.
2. Possono rivestire il ruolo di Ente Esecutore:
 - a. un'istituzione, ovvero un'organizzazione non governativa italiana;
 - b. un'istituzione albanese;
 - c. un'organizzazione internazionale.
3. L'Ente Esecutore esegue il Progetto o parte di esso secondo le modalità ed i termini specifici regolati nel relativo Accordo di Progetto, in contratti, in convenzioni o in altri strumenti esecutivi di affidamento.
4. Se l'esecuzione è affidata direttamente alla Cooperazione Italiana, i riferimenti all'Ente Esecutore contenuti in questo Accordo devono intendersi riferiti alla Cooperazione Italiana, a meno che non sia diversamente indicato nell'Accordo di Progetto.

Articolo 6 Forme di cooperazione

1. La Cooperazione Italiana può fornire cooperazione tecnica, cooperazione finanziaria, assistenza umanitaria o assistenza d'emergenza. Gli interventi possono essere condotti in maniera bilaterale o in cooperazione con altri donatori od organizzazioni multilaterali.
2. Gli strumenti finanziari adottati dalla Cooperazione Italiana possono essere i seguenti:
 - a. doni;
 - b. crediti d'aiuto;
 - c. crediti condizionati, nel caso di costituzione di *joint ventures*.
3. I tipi di contributi finanziari che potranno essere accordati al di fuori del quadro del Protocollo di Cooperazione sono i seguenti:
 - a. aiuti d'emergenza;
 - b. contributi a progetti promossi da O.N.G. italiane e autorità locali;
 - c. contributi finanziari a *joint-ventures*;
 - d. conversione del debito;
 - e. borse di studio.

Articolo 7 Cooperazione decentrata

1. Si intende per cooperazione decentrata ogni forma di cooperazione ed azione internazionale realizzata tra entità territoriali italiane ed albanesi, anche con la partecipazione dei rispettivi attori della società civile, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, in conformità con le politiche estere condotte dai rispettivi Governi nazionali.
2. Le Parti si impegnano a favorire la cooperazione decentrata delle autonomie territoriali nelle sue diverse forme in conformità alle rispettive disposizioni costituzionali e legislative interne.
3. Le Parti riconoscono a questa forma innovativa di cooperazione, caratterizzata da un'ampia partecipazione popolare e dalla reciprocità dei benefici, una propria specificità e valenza, in settori quali, ad esempio, la lotta contro la fame e la povertà, l'inclusione sociale, la promozione di processi di democrazia partecipativa e di appoggio allo sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile.
4. Le Parti riconoscono ai rispettivi governi locali e regionali la facoltà di stipulare intese con entità omologhe relazionate ad attività di cooperazione. Tali intese devono definire gli obiettivi ed i settori di intervento e possono indicare previsioni di impegni finanziari. Per usufruire dei benefici previsti dal presente Accordo, le intese devono essere preventivamente portate a conoscenza delle autorità nazionali competenti, in conformità con le procedure previste dal rispettivo ordinamento interno, e rientrare nell'ambito di programmi, accordi e quadri di cooperazione concordati dai rispettivi Governi.
5. Le Parti si adoperano ad orientare le azioni di cooperazione decentrata inserendole nel Protocollo di Cooperazione o in programmi quadro triangolari o multilaterali che prevedano linee di indirizzo e indicazioni di priorità tematica e territoriale, nonché idonee modalità di cofinanziamento.
6. Fatto salve diverse previsioni concordate tra le parti caso per caso, le azioni di cooperazione decentrata possono prevedere:
 - a. invio da parte dei governi locali di esperti, consulenti e personale tecnico e/o amministrativo;
 - b. reclutamento in loco di esperti, consulenti e personale di supporto;
 - c. attività di entità pubbliche o private basate nel territorio o vincolate ai partner territoriali (Università, Camere di Commercio, Sindacati, istituti, agenzie, imprese, organizzazioni non governative);
 - d. invio di beni ed acquisizione di servizi necessari alla realizzazione delle azioni concordate;

- e. concessione di borse di studio;
 - f. partecipazione finanziaria a programmi e progetti di sviluppo di organismi internazionali;
 - g. partecipazione dei governi locali, attraverso i loro tecnici e funzionari, in missioni di cooperazione bilaterale o triangolare.
7. Per verificare il grado di applicazione del presente articolo ed individuare nuovi strumenti per aumentare l'efficacia, la visibilità e l'impatto della cooperazione decentrata, le Parti si impegnano ad istituire un Comitato misto, costituito dai rispettivi Governi nazionali e dalle entità locali e regionali interessate dei due Paesi, che si riunirà annualmente.
 8. Le Parti si impegnano a realizzare con cadenza periodica forum e incontri diretti alla formulazione di strategie condivise, nonché a stimolare la creazione di reti di entità locali.
 9. Alle iniziative della cooperazione decentrata ed al relativo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 del presente accordo.

Articolo 8 Disposizioni anti - corruzione

1. Le Parti condividono un comune interesse nella lotta alla corruzione, che mina il buon governo ed il corretto utilizzo delle risorse necessarie per lo sviluppo e che, in aggiunta, danneggia una giusta ed aperta concorrenza basata sulla qualità e sui prezzi. Dichiarano, dunque, l'intenzione di congiungere i loro sforzi per la lotta alla corruzione e che, di conseguenza, nessuna offerta, dono, pagamento o beneficio di alcun genere che costituisca un atto illecito di corruzione, sia avvenuto o sarà effettuato, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'esecuzione ovvero quale ricompensa per l'attuazione del presente Accordo.
2. Qualsiasi atto o fatto riconducibile alle fattispecie di cui al comma precedente è elemento sufficiente per recedere dall'Accordo o per adottare qualsiasi altra misura correttiva prevista dalla legislazione delle Parti.

Articolo 9 Verifiche amministrativo-contabili

1. Il Governo della Repubblica Italiana può effettuare presso gli Enti Esecutori tutte le revisioni dei conti o ispezioni amministrative che ritenga necessarie in riferimento all'uso di fondi italiani compresi nell'ambito di applicazione del presente Accordo.

Articolo 10 Consultazione

1. Per valutare le iniziative in corso e pianificare quelle future, le Parti si consultano costantemente e si scambiano tutte le informazioni necessarie a perseguire le finalità del presente Accordo.
2. Le Parti si incontrano almeno una volta l'anno ed in ogni occasione ritenuta necessaria da una di esse, per verificare lo stato di avanzamento dei programmi previsti nel Protocollo di Cooperazione, per concordare priorità comuni e principi di cooperazione, per individuare linee guida per realizzare futuri programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo. Al termine di ciascun incontro è redatto un verbale che viene sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

Titolo III - Facilitazioni per lo svolgimento dell'attività di cooperazione

Articolo 11 Ufficio di Cooperazione

1. Il Governo della Repubblica Italiana può istituire presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana un Ufficio della Cooperazione Italiana con lo scopo di facilitare la comunicazione ed il coordinamento con le autorità albanesi nelle materie oggetto dell'Accordo. L'Ambasciata d'Italia a Tirana notifica alle autorità albanesi l'istituzione dell'Ufficio della Cooperazione Italiana.
2. L'Ufficio della Cooperazione Italiana è composto di personale inviato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e di personale assunto in loco.
3. L'Ambasciata d'Italia a Tirana notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania i nominativi dei membri dell'Ufficio della Cooperazione Italiana, precisando a quali di essi sia applicabile la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania rilascia un tesserino corrispondente, nel quale è espressamente indicata la qualifica di "dipendente dell'Ufficio della Cooperazione Italiana in Albania.
4. Nell'Ufficio della Cooperazione Italiana possono operare tirocinanti coinvolti in brevi attività pratiche di formazione. I tirocinanti non fanno parte del personale dell'Ufficio della Cooperazione Italiana. Essi sono reclutati sulla base della normativa italiana. A richiesta dell'Ambasciata d'Italia in Tirana inoltrata al Ministero degli Affari Esteri, le competenti autorità albanesi rilasciano ai tirocinanti un visto e un permesso di residenza per la durata del loro soggiorno.
5. I beni mobili ed immobili dell'Ufficio della Cooperazione Italiana sono proprietà del Governo della Repubblica Italiana e godono dei privilegi, esenzioni ed immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'utilizzazione di tali beni mobili o immobili per le finalità previste

dal presente Accordo non può essere invocata come causa di esclusione dai privilegi, esenzioni ed immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

Articolo 12 Previsioni generali in merito alle esenzioni fiscali e doganali

1. Nell'ambito dei progetti compresi nell'ambito di applicazione dell'Accordo, la Parte albanese:
 - a. rende esenti tutti i beni, incluse le attrezzature, i materiali, i lavori ed i servizi forniti o finanziati a dono dalla Repubblica Italiana da ogni dazio doganale, tassa o imposta comunque denominata (ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto);
 - b. concede con ogni sollecitudine i permessi, le autorizzazioni, le licenze, le approvazioni ed ogni documento necessario all'importazione, sia essa definitiva o temporanea, o alla ri-esportazione di attrezzature e beni necessari per la realizzazione dei progetti.

Articolo 13 Condizioni relative alle Istituzioni internazionali, Organizzazioni non Governative e imprese

1. Istituzioni internazionali, organizzazioni non governative, imprese o qualsiasi altra persona giuridica di nazionalità non albanese possono partecipare ad attività di cooperazione finanziate dalla Parte italiana e svolgere attività nel territorio della Repubblica d'Albania nel quadro della cooperazione allo sviluppo tra le due Parti.
2. Limitatamente alle attività poste in essere nell'ambito di applicazione dell'Accordo, i soggetti di cui al comma precedente
 - a. non saranno considerati responsabili per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni dovuto ad ordini o istruzioni relative alla sicurezza impartite dal Governo della Repubblica Italiana;
 - b. possono importare e ri-esportare in esenzione da dazi doganali e da ogni imposta assimilabile le apparecchiature professionali ed i beni necessari per il conseguimento delle obbligazioni assunte; in alternativa alla ri-esportazione, essi possono alienare a titolo oneroso o gratuito detti beni in Albania a seguito del pagamento dei dazi ed imposte similari, se non siano più necessarie per ragioni di servizio;
 - c. sono esenti da obblighi fiscali e da ogni altro onere assimilabile relativamente agli utili, al fatturato ovvero ad altri indicatori, oltre che sugli importi e retribuzioni corrisposti dal Governo Italiano per i servizi prestati nell'ambito dei programmi/progetti di Cooperazione allo Sviluppo;

- d. possono accendere conti bancari e effettuare qualsiasi operazione bancaria lecita per il raggiungimento degli obblighi assunti nell'ambito di applicazione del presente accordo; a tali conti non sono applicabili controlli valutari od altre analoghe restrizioni eventualmente previste dalla legislazione albanese; i saldi presenti su tali conti sono liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile;
- e. sono esenti da ogni obbligo relativo alla registrazione in Albania con riguardo ad autorizzazioni professionali, fiscali o per qualsivoglia altra ragione;
- f. non sono tenuti a fornire alcuna informazione alle autorità tributarie albanesi, limitatamente alle attività che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Accordo;
- g. sono esenti da qualsivoglia imposta od onere se al termine del progetto debbano trasferire, come previsto nel relativo Accordo di progetto, la proprietà di beni immobili e mobili anche registrati alla controparte locale od al beneficiario finale, i quali dovranno in ogni caso adempiere ai propri obblighi fiscali.

Articolo 14 Condizioni applicabili al personale espatriato.

1. Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania si impegna ad adottare tutte le misure che possano rendersi necessarie per esonerare il Governo Italiano, gli Enti Esecutori, i loro esperti ed in genere tutto il personale espatriato da qualsivoglia regolamento o atto normativo che possa interferire con l'efficace svolgimento delle attività previste nel presente Accordo; si impegna inoltre a garantire qualsiasi altra misura che possa rendersi necessaria per assicurare la rapidità ed efficacia dell'aiuto italiano.
2. Le seguenti condizioni saranno applicate in Albania al personale espatriato, non permanentemente residente nel paese, ivi inclusi i cittadini albanesi, che:
 - a. comunque impegnato o in servizio, presti in Albania attività correlate ai programmi/progetti di cooperazione allo sviluppo comunque finanziati dalla Parte italiana, ivi inclusi i volontari, siano essi laici o religiosi, i consulenti ed il personale, non albanese, impiegato dall'Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo - Unità Tecnica Locale dell'Ambasciata d'Italia - Tirana;
 - b. siano coniugati, conviventi o dipendano da soggetti che rispondano ai requisiti sopra enunciati.
3. La Parte albanese si impegna a garantire a tale personale:

- a. rapida emissione, libera da ogni onere, di visti ad entrata multipla che di rientro o di uscita per l'intero periodo della loro attività in Albania;
 - b. completa libertà di movimento all'interno del Paese e diritto di entrata ed uscita nella misura necessaria alla realizzazione del programma/progetto o alle attività inerenti l'Ufficio della Cooperazione Italiana;
 - c. rapida emissione di ogni permesso o licenza quali, tra gli altri, il permesso di residenza, permesso di lavoro, permessi di ricerca e professionali, oltre che esenzione dalle disposizioni sull'immigrazione e sulla registrazione degli stranieri nel periodo in cui svolgono attività previste dal presente Accordo;
 - d. esenzione dall'imposta sui redditi personali e da ogni altra imposta relativa a compensi ad essi corrisposti dal Governo Italiano, ovvero da un datore di lavoro che debba fornire servizi o beni sulla base di un contratto stipulato direttamente o con l'Italia o con l'Albania ovvero come sub-contraente;
 - e. in caso di crisi nazionale od internazionale, condizioni di rimpatrio interamente equiparate a quelle previste per i membri di missioni diplomatiche;
 - f. diritto di importare e ri-esportare, in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere fiscale, beni ed attrezzature professionali necessari al perseguimento della propria missione.
4. Al personale che resterà in servizio per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi dovrà inoltre essere garantito:
- a. il diritto di accendere ed operare su di un conto bancario in Albania per i propri bisogni personali. Tale conto dovrà essere libero e non sottoposto ad alcun controllo sui cambi od imposta albanese; il saldo inoltre deve essere liberamente trasferibile in ogni valuta convertibile;
 - b. esenzione da qualsivoglia imposta doganale di importazione od esportazione, tariffa doganale od altre imposte, oneri, gravami ed ogni altra tariffa assimilabile, ivi inclusa l'IVA, sui beni personali e domestici, inclusi, ma non limitato a, beni relativi all'abitazione, effetti personali e veicoli. I beni così importati potranno essere alienati unicamente a soggetti che godano a loro volta del diritto all'esenzione. Qualora sia disposto diversamente dei beni importati, dovranno essere corrisposte le imposte e tasse adeguate.
5. Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania può, con atto motivato, chiedere il rientro o la sostituzione di ciascun membro del personale che sia stato messo a disposizione dall'Italia e la cui prestazione lavorativa o condotta siano

ritenuti insoddisfacenti. L'Italia potrà, allo stesso modo, richiamare in patria il personale in qualsiasi momento.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo od in altre intese tra le Parti, le stesse si impegnano a trovare una soluzione amichevole, avendo riguardo alla rilevante normativa italiana ed albanese in materia ed al fine di agevolare le attività di cooperazione.

Articolo 15 Responsabilità nei confronti di terzi

1. La Parte albanese si impegna a rendere indenni la Cooperazione Italiana e gli Enti esecutori da azioni legali intentate da terzi contro di loro o contro loro personale dipendente o contro altri soggetti che agiscano per loro nome e conto nell'esercizio di funzioni necessarie per l'attuazione dell'Accordo.
2. Il comma precedente non troverà applicazione se l'azione legale deriva da un atto od omissione dei soggetti sopra menzionati qualificabile come dolosa o derivante da colpa grave.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16 Modifiche, interpretazione e controversie

1. Qualsiasi modifica al presente Accordo deve avere forma scritta. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti abbiano notificato, vicendevolmente, il completamento di tutte le procedure interne necessarie all'entrata in vigore.
2. Qualsiasi controversia in merito all'applicazione od interpretazione del presente Accordo verrà risolta per le vie diplomatiche.

Articolo 17 Entrata in vigore, recesso e durata


1. L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti abbiano notificato, vicendevolmente, il completamento di tutte le procedure interne necessarie all'entrata in vigore.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere per iscritto dall'Accordo in qualsiasi momento. Il recesso produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica per via diplomatica della volontà di recesso. In ogni caso, le disposizioni del presente Accordo rimangono interamente applicabili ai programmi ed ai progetti avviati sino al momento della notifica del recesso o del non rinnovo.

3. L'Accordo si applica a tutti i progetti in corso di esecuzione ed ai progetti in programmazione alla data di entrata in vigore, salvo diversa previsione dell'Accordo di progetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in nome delle Parti.

Fatto in Tirana addì 2/12/08 in due copie originali, ciascuna in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Consiglio dei Ministri della
Repubblica di Albania

